

	COMUNE DI CASCIAGO Provincia di Varese	Numero 09	Data 05.09.2016
---	--	--------------	--------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: Esame ed Approvazione del Regolamento comunale del Diritto di Interpello.

L'anno **duemilasedici** addì **cinque** del mese di **Settembre** alle ore 21,00 nella Sala del Torchio del Palazzo dell'Orologio, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Carica	Presenza	Giustificato
Andrea Zanotti	Sindaco	SI	
Marino Brovedani Sanvido	Consigliere	SI	
Simone Fraietta	Consigliere	SI	
Giannino Pozzi	Consigliere	SI	
Erika Dal Zotto	Consigliere	SI	
Antonella Bianchi	Consigliere	SI	
Elena Provenzano	Consigliere	SI	
Cesare Zoia	Consigliere	NO	SI
Pallaro Andrea	Consigliere	SI	
Giancarlo Garavaglia	Consigliere	SI	
Martino Rovera	Consigliere	SI	
Stefano Chiesa	Consigliere	SI	
Marco Molinari	Consigliere	SI	

E' presente l'Assessore al Bilancio e Tributi Aletti Francesco

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea Camillo Pezzoni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Andrea Zanotti, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Esame ed Approvazione del Regolamento comunale del Diritto di Interpello.

Deliberazione di Consiglio comunale n. 09 del 5 Settembre 2016

Il Consiglio comunale

Uditi gli interventi:

Sindaco: introduce l'argomento precisando che è attuativo dello Statuto del Contribuente e dei decreti Attuativi arrivati però nel 2015;

Garavaglia: prende atto trattarsi di Regolamento ANCI rileva tuttavia un refuso al comma 3 art. 4;

Chiesa: chiede che detto regolamento venga opportunamente evidenziato sul sito trasparenza del Comune;

PREMESSO CHE: la Legge 27 luglio 2000 n. 212 concernente "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" agli artt. 1 e 11 attuati con il Dlgs.24.09.2015 n. 156 recante "misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", norme che regolano anche la disciplina del diritto di interpello da parte del contribuente in materia di tributi comunali;

CONSIDERATO: che il Comune di Casciago è sprovvisto di regolamento in tale materia;

VISTO: il Regolamento all'uopo predisposto dagli uffici che consta di n. 5 articoli per la disciplina sul diritto di interpello;

ACCERTATA: la competenza del Consiglio comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO: il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 D.Lgs. 267/2000

con voti favorevoli e palesi n. 12 essendo 12 i Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto,

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento comunale sul diritto di interpello tributario che consta di n. 5 articoli agli atti della presente Deliberazione consiliare;
2. Di trasmettere il presente atto al Ministero delle Finanze per l'omologazione di rito;

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Andrea Zanotti



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Camillo Pezzoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio "on-line" del sito istituzionale del Comune per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, modificato dall'art. 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69.

Nello stesso giorno in cui è affisso all'Albo Pretorio "on-line", il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Casciago, lì



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Camillo Pezzoni

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Casciago, lì 5 Settembre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Camillo Pezzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Il _____ è decorso il termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 senza che siano stati sollevati rilievi;

Casciago, lì



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Camillo Pezzoni



COMUNE DI CASCIAGO
Provincia di Varese

Allegato "A"

Delibera CC n. 09/2016

P A R E R I

Parere espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 09/2016 avente ad oggetto:

"Esame di approvazione del Regolamento comunale sul Diritto di Interpello"

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Il presente parere ha la rilevanza prevista dalla legge.

Casciago, 5 Settembre 2016



Il Responsabile del Servizio
Ass. Marino Brovedani Sanvido

COMUNE DI CASCIAGO
Provincia di Varese
L.go A. De Gasperi, 1 – 21020 Casciago (VA)



REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI INTERPELLO

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 5 Settembre 2016

INDICE

Articolo	Denominazione
1	Oggetto e scopo del regolamento
2	Presentazione dell'istanza dell'interpello
3	Istanza di interpello
4	Adempimenti del Comune
5	Efficacia della risposta all'istanza di interpello

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*", e del Decreto Legislativo del 24 settembre 2015, n. 156, recante "*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*", disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali;
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo;
3. Ai fini del presente Regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Art. 2
Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello;
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici;
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di Legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente;
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 5;
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello;
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC;
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 3
Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) I dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;

- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato;
 3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata;
 4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 4 **Adempimenti del Comune**

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Casciago: www.comune.casciago.va.it.

Art. 5

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.